

Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per il ricorso C

Il Cipur comunica con soddisfazione che il Tar Lazio, Sede di Roma, ha adottato, nel ricorso proposto dall'avv. Federico Dinelli, difeso da se stesso e dall'avv. prof. Giuliano Grüner, diretto alla stabilizzazione dei ricercatori precari, l'ordinanza n. 4336 del 3 aprile 2019, di rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea affinché quest'ultima si pronunci sulla compatibilità della normativa nazionale in materia di reclutamento dei ricercatori universitari con il diritto dell'Unione.

In particolare, il Tar ha ritenuto che sussistano profili di criticità in relazione alle seguenti disposizioni:

- art. 24, commi 1 e 3, della l. n. 240 del 2010 (c.d. Legge Gelmini), nella misura in cui prevede la stipulazione e la proroga, per complessivi cinque anni (tre anni con eventuale proroga per due anni), di contratti a tempo determinato fra ricercatori ed Università, senza stabilire criteri oggettivi e trasparenti al fine di verificare se la stipulazione e il rinnovo di siffatti contratti rispondano effettivamente ad un'esigenza reale, se essi siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e se siano necessari a tal fine, comportando quindi un rischio concreto di determinare un **ricorso abusivo a tale tipo di contratti**;
- artt. 29, comma 2, lettera d), e comma 4, del d.lgs. n. 81 del 2015 (c.d. Jobs Act) e 36, comma 2 e comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 (c.d. Testo Unico del Pubblico Impiego), nella misura in cui **precludono ai ricercatori universitari** assunti con contratto a tempo determinato di durata triennale, prorogabile per due anni, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della l. n. 240 del 2010, **la successiva instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato**;
- artt. 29, comma 2, lettera d), e comma 4, del d.lgs. n. 81 del 2015 (c.d. Jobs Act) e 36, comma 2 e comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 (c.d. Testo Unico del Pubblico Impiego) nella misura in cui siano applicabili dai giudici nazionali dello Stato membro interessato solo in maniera tale per cui il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro venga accordato alle persone assunte dall'amministrazione pubblica mediante un contratto di lavoro flessibile di natura privatistica (c.d.

pubblico impiego privatizzato), ma non venga riconosciuto, in generale, al personale assunto a tempo determinato in regime di diritto pubblico (come i ricercatori universitari), **non sussistendo**, per effetto delle su citate disposizioni nazionali, **un'altra misura efficace nell'ordinamento giuridico nazionale per sanzionare tali abusi** nei confronti dei lavoratori.

Il Tar, dunque, ha ritenuto fondate le questioni di incompatibilità con il diritto dell'Unione Europea prospettate nel ricorso, all'interno del quale era stata argomentata la violazione dell'Accordo Quadro di cui alla direttiva 1999/70/CE, in ragione dell'abusiva reiterazione del rapporto di lavoro a tempo determinato a danno dei ricercatori universitari che discende direttamente dalle disposizioni della Legge Gelmini.

Ove la Corte di Giustizia dovesse esprimersi nel senso della incompatibilità del diritto interno con il diritto dell'Unione, non sarebbe più consentito il reclutamento strutturale e senza ragioni oggettive di figure di ricercatori a tempo determinato, e si imporrebbe una soluzione intesa alla stabilizzazione di tutti coloro i quali abbiano a vario titolo subito una abusiva reiterazione del rapporto di lavoro precario.

Si tratta di un risultato che, seppure non definitivo, rappresenta un messaggio estremamente significativo all'indirizzo del Legislatore, che non potrà non tenerne conto in sede di riforma del sistema del reclutamento universitario.